

REGIONE LOMBARDIA IX LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ATTI 4079

PROGETTO DI LEGGE N. 0086

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Bossi, Romeo, Ruffinelli, Cecchetti, Orsatti, Pedretti, Toscani, Longoni,

Marelli, Bianchi, Galli, Colla, Ciocca, Bottari, Bossetti, Frosio, Parolo

“Promozione dell’utilizzo di sistemi alternativi all’uso di animali nella sperimentazione per fini didattici e scientifici e divieto di detenzione e allevamento di animali per fini di sperimentazione”.

PRESENTATO IL 09/03/2011

ASSEGNATO IN DATA 14/03/2011

ALLE COMMISSIONI REFERENTE III

CONSULTIVA

Relazione

La presente proposta di legge ha origine dalla sempre più generale presa di coscienza, da parte della società, dell’importanza della vita e del benessere degli animali. Ne deriva con assoluta evidenza la necessità di una assunzione di responsabilità da parte della Istituzione che rappresentiamo, attraverso l’emanazione di norme regionali che regolamentino l’utilizzo degli animali a fini sperimentali.

Il tutto nelle more dell’attuazione in ambito nazionale e regionale della Direttiva comunitaria 2010/63 CE, che riafferma il principio che il benessere e, di conseguenza, la vita degli animali è un valore sancito dall’art. 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che riconosce agli animali la natura di esseri senzienti. Queste nuove disposizioni comunitarie impongono che l’impiego degli animali nella sperimentazione venga, quanto più possibile, ridotto in modo severo,

evitando quelle sperimentazioni superflue e già riportate in letteratura, per limitare la sofferenza agli animali.

Siamo perfettamente consci del fatto che ci si stia muovendo sul terreno particolarmente franoso della legislazione concorrente in materia di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; ciò premesso, occorrerebbe prendere atto di una crescente richiesta dei cittadini che invitano sempre più spesso le amministrazioni territoriali ad impegnarsi su battaglie di grande valenza sociale; inoltre occorrerebbe prendere ulteriormente atto dei mutamenti in senso regionale del paese che potrebbero spingere la Corte ad "ammodernare" la propria giurisprudenza consentendo ulteriori margini di manovra alle amministrazioni regionali.

I dati diffusi sui risultati ottenuti con la sperimentazione sugli animali sono quanto meno allarmanti e meritano una riflessione. Infatti, secondo il report annuale dell'associazione dell'industria, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, "Pharmaceutical Industry Profile 2002" soltanto un "candidato farmaco" su cinquemila sperimentati viene introdotto sul mercato, uno su mille supera i test "pre-clinici" (su animali) e, tra i selezionati, solo uno su cinque passa i test "clinici" (sull'uomo). Anche l'Ufficio di Farmacovigilanza dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) segnala un preoccupante aumento delle reazioni avverse ai farmaci che porterebbero a confermare l'inattendibilità della sperimentazione animale. Va evidenziato inoltre che, le prove effettuate su animali si rivelano "non predittive" per l'uomo, fallendo cioè l'obiettivo di prevedere il risultato sugli umani nel 99,7% dei casi (fonte: 2005 - Lindl et al. ALTEX22(3):143-151) generando così possibili conclusioni sbagliate e spesso pericolose. L'errore generato nella fase "pre-clinica" sembrerebbe quindi trascinarsi e dilatarsi in fase "clinica" su volontari umani, con il risultato che il 90% dei potenziali farmaci non supera le prove sui volontari umani mostrando effetti avversi che nei test sugli animali non erano stati rilevati (fonte: Lav – "Sperimentazione Animale e farmaci che ammalano" – 2006 Mike Leavit (US Secretary of Health and Human Services). Vi è pertanto la necessità di introdurre metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali non solo a tutela di quest'ultimi ma anche a tutela dei volontari umani e successivamente sui pazienti che si prestano alla fase finale delle sperimentazioni prima del rilascio definitivo.

In ambito lombardo, l'Istituto zooprofilattico (IZSLER) ha la funzione di Centro di Referenza Nazionale per il Benessere animale e di Centro di Referenza Nazionale per i substrati cellulari, oltre che essere centro di eccellenza per i cosiddetti "metodi alternativi": di conseguenza ha il necessario know how e le competenze necessarie per implementare metodologie alternative alla sperimentazione con animali ed ha da tempo iniziato ad operare in vari reparti e con competenze diverse, con riduzione delle sperimentazioni e loro revisione. Negli ultimi tempi IZSLER ha incrementato la sostituzione degli animali da esperimento con colture cellulari (grazie ad una ampia biobanca), sistema biologico di riferimento per l'intera comunità scientifica, nei campi virologico, farmacologico, tossicologico, oncologico, immunologico, anche in collaborazione con il mondo universitario.

In virtù di queste attività, appare evidente come sia auspicabile un orientamento delle istituzioni verso la promozione di metodi di ricerca che mettano in primo piano la salvaguardia della vita e del benessere degli animali senza diminuzione dell'impegno e dei risultati della ricerca per la salute umana e animale.

Con l'adozione di questa proposta di legge regionale, quindi, si intende sostanzialmente introdurre una moratoria nei confronti di tutte quelle strutture aperte o da aprirsi al di fuori della nuova normativa comunitaria, che dovrà entrare in vigore comunque prima del 31 dicembre 2012.

Riteniamo corretto che, fino all'adozione di nuove norme più chiare e più severe, il nostro territorio regionale eviti di ospitare strutture che allevino e commercino animali destinati a metodi di sperimentazione lesivi della salute e della dignità degli animali stessi, come richiesto da gran parte dell'opinione pubblica.

Articolo 1

(Finalità)

1) La Regione Lombardia promuove la tutela degli animali, sostiene la riduzione del loro utilizzo a fini sperimentali e ad altri fini didattici e scientifici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali moderne ed innovative che non facciano ricorso all'uso di animali.

2) Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1) la Regione Lombardia promuove e realizza appositi accordi con le Università, gli Istituti scientifici e di ricerca e con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere animale e di Centro di Referenza Nazionale per i substrati cellulari.

Articolo 2

(Divieti)

1) Nel territorio della Regione Lombardia sono vietati l'allevamento e la detenzione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione, ed è altresì vietato il loro utilizzo a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito di accordi di cui all'Art 1, comma 2).

Articolo 3

(Sanzioni)

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 2, ferme le sanzioni penali applicabili e le disposizioni del Codice Civile, comporta l'applicazione al trasgressore di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000, raddoppiata in caso di recidiva.

2. Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

3. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

4. Gli importi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo confluiscono sull'UPB 3.4.10 "Introiti diversi".

5. È in ogni caso disposto il sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa degli animali.

Articolo 4

(Norme di vigilanza)

Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'Articolo 2 sono coordinate dalla Regione ed esercitate dalle ASL competenti per territorio e dagli enti locali per il tramite dei loro organi di Polizia.

I soggetti di cui al comma 1, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi della collaborazione delle guardie ecologiche volontarie, delle guardie zoofile e dalle guardie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previste dalle leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1) Agli oneri di cui all'Articolo 1 comma 2), si provvede con risorse di competenza e di cassa annualmente stanziare all'UPB 2.2.2.257 "Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure".

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1) La presente Legge, ai sensi dell'art. 37, comma 2, dello Statuto d'autonomia regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come Legge di Regione Lombardia.